

Superstiti delle vittime del terrorismo: così il collocamento nel pubblico impiego

Argomento - *Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.*

Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, le assunzioni non potranno superare l'aliquota del 10% del numero di vacanze nell'organico.

Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 che prevede un lavoratore superstite per i datori di lavoro da 51 a 150 dipendenti e l'1% di orfani e superstiti per quelli con più di 150 dipendenti (articolo 1 della legge n. 407/1998).

Novità - *In relazione alle pubbliche amministrazioni cui si riferisce l'art. 1 della legge n. 407/1998 con norma di interpretazione autentica viene disposto che il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999 deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 68/1999, che prevede il rispetto di precise quote di riserva destinate ai lavoratori disabili.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA**

Promulga
la seguente legge:

Legge 11 marzo 2011, n. 25
(G.U. 25 marzo 2011, n. 69)

Oggetto: Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili

Articolo 1


1. Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il supera-

mento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta

comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

www.guidaallavoro.ilsole24ore.com

Il sito di riferimento
per il mondo del lavoro



L'aggiornamento quotidiano sulle
principali novità legislative,
interpretative e giurisprudenziali
in materia lavoristica.